

**DETERMINA A CONTRARRE**  
(art. 32, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016)

**Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 76/2020 e dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di redazione del PFTE, del Progetto Definitivo, del Progetto Esecutivo e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della Variante alla S.P. ex S.S. n. 236 "Goitese" in Comune di Goito, c.d. "Tangenziale di Goito"**

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO**

**PREMESSO CHE**

- a) la S.P. ex S.S. n. 236 "Goitese", di proprietà e gestione della Provincia di Mantova nel tratto da Castiglione delle Stiviere a Mantova, costituisce un importante itinerario di connessione tra le Province di Mantova e Brescia, ed è classificata di interesse regionale R1 ai sensi della classificazione funzionale approvata con D.G.R. 3 dicembre 2004 n. VII/19709;
- b) la criticità a livello locale è rappresentata da consistenti volumi di traffico che attualmente attraversano i centri abitati di Marsiletti, Goito e Cerlongo nel Comune di Goito (oltre 25.000 veicoli al giorno) con forte percentuale di mezzi pesanti e accodamenti dovuti alla presenza di intersezioni con la viabilità comunale, restringimenti della sede stradale e presenza di importanti opere infrastrutturali confluenti sulla suddetta arteria stradale;
- c) nell'ambito di tavoli tecnici istituzionali con Regione Lombardia, il Comune di Goito, la Provincia di Mantova e Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. (di seguito "**CAL**" o la "**Società**" o la "**Stazione Appaltante**"), è stato condiviso di procedere alla progettazione e realizzazione della variante alla S.P. ex S.S. n. 236 in Comune di Goito (di seguito "**intervento**").
- d) l'intervento, di cui al servizio in oggetto, costituisce una necessaria esternalizzazione del tracciato stradale della strada provinciale rispetto al centro abitato di Goito; con la variante si potranno ammodernare, riorganizzare e ridisegnare le funzioni e le gerarchie del grafo stradale della S.P. ex S.S. 236 "Goitese" e delle connessioni principali;
- e) con D.G.R. n. XI/3531 del 5/8/2020, Regione Lombardia ha approvato il "Programma degli

interventi per la ripresa economica” e che con le D.G.R. n. XI/3749 del 30/10/2020 e XI/4381 del 03/03/2021 è stato aggiornato tale Programma;

- f)** negli Allegati di cui alle suddette D.G.R. sono definiti gli interventi con i relativi finanziamenti e identificati i soggetti pubblici beneficiari, demandando a successivi provvedimenti l'assegnazione di tali finanziamenti;
- g)** in particolare, la suddetta D.G.R. n. XI/4381 del 03/03/2021 prevede per gli interventi di cui all'Allegato 1, tra le modalità di assegnazione, la sottoscrizione di una Convenzione con i beneficiari che definisca gli impegni delle Parti;
- h)** tra gli interventi finanziati di cui all'Allegato 1 della suddetta DGR n. XI/4381 del 3 marzo 2021:
  - 1. rientra la “SP ex SS 236 Variante di Goito” “Goitese” in Comune di Goito (c.d. “Tangenziale di Goito”; di seguito anche l’**“Intervento”**), con la previsione di finanziamento massimo pari a 130.000.000 €, con beneficiari CAL e Provincia di Mantova;
  - 2. il suddetto intervento riguarda l'infrastruttura stradale in proprietà e gestione alla Provincia di Mantova;
- i)** al fine di intervenire per risolvere le criticità relative alle aree di cui alla precedente lettera b), in data 11 novembre 2021 Regione Lombardia, **CAL** Provincia di Mantova e Comune di Goito hanno sottoscritto una specifica Convenzione attuativa della DGR n. XI/4381 del 3 marzo 2021, con la quale **CAL**, in qualità di società partecipata direttamente da ANAS e indirettamente da Regione Lombardia nonché operante nel campo delle infrastrutture viarie, è stata individuata come Soggetto Attuatore della progettazione - ossia dell'elaborazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (**“PFTE”**), del Progetto definitivo (**“PD”**) e del Progetto esecutivo (**“PE”**) - e della realizzazione dell'Intervento;

#### **PREMESSO ALTRESÍ CHE**

- j)** la dotazione organica di personale tecnico in capo a **CAL** non consente l'espletamento interno delle suddette attività di progettazione, comprensive dell'espletamento delle necessarie prove, indagini e sondaggi previsti per ogni fase progettuale, dal momento che le capacità tecnico-specialistiche richieste eccedono le competenze ordinarie riferibili alle funzioni di **CAL** e desumibili dall'attuale configurazione organizzativa, oltre che dai profili professionali del personale a disposizione;
- k)** ai fini di svolgere quanto indicato nella precedente lett. i), **CAL** necessita pertanto di affidare a soggetti esterni qualificati l'attività di redazione del **PFTE**, del **PD** e del **PE**, comprensivi dell'espletamento delle necessarie prove, indagini e sondaggi previsti per ogni fase progettuale, relativi all'**Intervento**;

## CONSIDERATO CHE

- l)* il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di suddividere l'affidamento dell'anzidetta attività di progettazione in n. 3 Servizi, corrispondenti alle tre fasi progettuali e, segnatamente:
- 1) **Servizio 1**, avente ad oggetto l'attività di redazione del **PFTE**, comprensivo dell'espletamento delle necessarie prove, indagini e sondaggi, nonché tutte le prestazioni riconducibili alla figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (di seguito anche "CSP"), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
  - 2) **Servizio 2**, avente ad oggetto l'attività di redazione del **PD**, comprensivo dell'espletamento delle necessarie prove, indagini e sondaggi, nonché tutte le prestazioni riconducibili alla figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (di seguito anche "CSP"), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., oggetto di opzione;
  - 3) **Servizio 3**, avente ad oggetto l'attività di redazione del **PE**, comprensivo dell'espletamento delle necessarie prove, indagini e sondaggi, nonché tutte le prestazioni riconducibili alla figura del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (di seguito anche "CSP"), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., oggetto di opzione;
- m)* il Responsabile Unico del Procedimento ha altresì determinato di riservare alla Stazione Appaltante l'opzione di affidare il Servizio 2 e il Servizio 3 a valle dell'espletamento, rispettivamente, del Servizio 1 e del Servizio 2;
- n)* più precisamente, l'affidamento riguarderà la predisposizione degli elaborati specialistici e progettuali del **PFTE**, del **PD** e del **PE** dell'**Intervento**, quindi in base alle disposizioni transitorie di cui agli artt. 23, comma 3 e 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, gli elaborati progettuali da redigere sono:
- i. quanto al **PFTE**, quelli previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 17 a 23 del DPR n. 207/2010;
  - ii. quanto al **PD**, quelli previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 24 a 32 del DPR n. 207/2010;
  - iii. quanto al **PE**, quelli previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e dagli artt. da 33 a 43 del DPR n. 207/2010;
- o)* la redazione di tutti gli elaborati relativi a ciascun livello di progettazione dovrà essere effettuata (i) sia mediante la predisposizione di elaborati in forma tradizionale, cartacea e

- digitale, (ii) sia mediante realizzazione di modelli informativi di opere e luoghi mediante l'uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione (di seguito "**modelli informativi BIM**");
- p)** tutti i documenti elaborati durante l'esecuzione del contratto, nonché i relativi modelli informativi BIM, resteranno di piena ed esclusiva proprietà di **CAL** che si riserva ogni diritto e facoltà in ordine alla loro utilizzazione e potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione; **CAL** si riserva altresì di apportare a tali elaborati ogni modifica e/o integrazione ritenuta opportuna ai fini della realizzazione dell'**Intervento**;
- q)** qualora nel corso della durata del contratto entri in vigore il regolamento di cui all'art. 216 comma 27-*octies* del D.Lgs. n. 50/2016 (il "**Regolamento**") o altra normativa sopravvenuta, applicabile con riferimento ai progetti da predisporre, l'Affidatario dovrà altresì predisporre/aggiornare gli elaborati oggetto del contratto secondo quanto previsto dal Regolamento/dalla suddetta normativa sopravvenuta, senza la corresponsione di un ulteriore corrispettivo;

#### **DATO ATTO CHE**

- r)** il Responsabile Unico del Procedimento, con il supporto dell'Area Tecnica, ha stimato che il Contratto avrà una durata massima, in caso di esercizio dell'opzione relativa al Servizio 2 e 3 fino all'aggiudicazione della gara per l'affidamento dei lavori relativi all'**Intervento** che, ad oggi, si stima avverrà entro **4 (quattro) anni** decorrenti dalla richiesta di esecuzione anticipata del Servizio 1, stimata tra giugno e luglio 2022;
- s)** in particolare, il **Servizio 1** dovrà essere eseguito nel termine di n. 165 (centosessantacinque) giorni solari consecutivi dalla richiesta di esecuzione anticipata del **Servizio 1**; il **Servizio 2** dovrà essere eseguito nel termine di n. 210 (duecentodieci) giorni solari consecutivi dalla data indicata nella comunicazione di esercizio della relativa opzione; il **Servizio 3** dovrà essere eseguito nel termine di n. 110 (centodieci) giorni solari consecutivi dalla data indicata nella comunicazione di esercizio della relativa opzione, fermi restando i termini di cui allo Schema di contratto; a tal fine si precisa che i tempi di espletamento del Servizio 1 considerano agosto quale mese lavorativo;
- t)** in ogni caso, il **Servizio 1** ed il **Servizio 2** si intendono conclusi solo ad avvenuta approvazione, rispettivamente, del PFTE e del PD dell'**Intervento**, da parte dei vari Enti a ciò preposti, ed il **Servizio 3**, relativo allo sviluppo del PE, si intende concluso ad avvenuta aggiudicazione della gara per i lavori di realizzazione dell'opera;

#### **DATO ATTO ALTRESÌ CHE**

- u)** il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato un importo massimo complessivo dell'appalto per i tre **Servizi** pari ad **Euro 3.140.000,00 (tremilionicentoquarantamila/00)**, oltre I.V.A. nelle misure di legge e oneri previdenziali e assistenziali, di cui in particolare:
- (i) Euro 870.000,00 (ottocentosestantamila/00; base d'asta)** oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, per l'espletamento del **Servizio 1** di cui all'art. 2.1 dello Schema di contratto, comprensivo dell'esecuzione di prove, indagini e sondaggi propedeutici alla progettazione;
  - (ii) Euro 1.440.000,00 (unmilionequattrocentoquarantaquattromila/00)** oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, per l'espletamento del **Servizio 2** di cui all'art. 2.2 punto i. dello Schema di contratto, in caso di esercizio della relativa opzione, comprensivo dell'esecuzione di prove, indagini e sondaggi propedeutici alla progettazione;
  - (iii) Euro 830.000,00 (ottocentotrentamila/00)** oltre oneri previdenziali e assistenziali ed IVA nelle misure di legge, per l'espletamento del **Servizio 3** di cui all'art. 2.2 punto ii. dello Schema di contratto, in caso di esercizio della relativa opzione, comprensivo dell'esecuzione di prove, indagini e sondaggi propedeutici alla progettazione;
- v)** con riferimento ai Servizi 1, 2 e 3 il Responsabile Unico del Procedimento ha calcolato l'importo stimato relativo alla progettazione e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in base alle suddette prestazioni, tenuto conto del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 n. 101941 recante "*Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice*" (di seguito, "**D.M. 17 giugno 2016**"), come risulta dai prospetti allegati (*cf.* Allegato 6) e dalle valutazioni di calcolo ivi riportate, che si intendono richiamate e alle quali integralmente si rinvia;
- w)** con riferimento ai Servizi 1, 2 e 3 il Responsabile Unico del Procedimento ha stimato altresì l'importo relativo all'esecuzione di indagini, sondaggi, prove, accertamenti di qualunque tipo da eseguire in fase di progettazione, prendendo a riferimento l'importo a ciò destinato e già compreso in un precedente Progetto Definitivo relativo ad una variante stradale che risolveva le stesse necessità alla base della progettazione cui ci si riferisce. In particolare, è stata applicata la stessa percentuale ivi indicata, all'importo dei lavori presunto per l'intervento in epigrafe; dato che la suddetta percentuale riguarda l'esecuzione di tutte le Indagini, Sondaggi e Prove occorrenti in fase di progettazione, realizzazione e collaudo, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di suddividere l'importo così ottenuto tra fase progettuale (completa) e fase realizzativa stimando che i 2/3 degli accertamenti siano da eseguire nel

corso delle tre fasi progettuali e 1/3 nel corso della fase esecutiva dell'opera. Il Responsabile Unico del Procedimento ha inoltre ripartito l'importo come sopra determinato tra i tre livelli di progettazione previsti, in maniera direttamente proporzionale rispetto agli importi di ciascuna fase progettuale, già calcolati ai sensi del DM 17 giugno 2016 (*cf.* Allegato 6);

#### RICHIAMATI

- x)** il D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito il "**Codice**") come da ultimo modificato dal D.L. n. 77/2021 e il DL 76/2020 come da ultimo modificato dal medesimo D.L. n. 77/2021;
- y)** l'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai "*Principi per l'aggiudicazione*";
- z)** l'art. 31 D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina "*Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*" e le Linee Guida n. 3 in tema di "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*" approvate dall'ANAC in data 26 ottobre 2016 e aggiornate con Deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;
- aa)** gli artt. 23 comma 3 e 216 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 quali disposizioni transitorie concernenti gli elaborati progettuali;
- bb)** il D.P.R. 207/2010 che, dall'art. 17 all'art. 43, fornisce specifiche indicazioni per la progettazione;
- cc)** l'art. 24 comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 secondo cui le prestazioni relative alla progettazione sono espletate "*a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti*";
- dd)** l'art. 35, comma 1, lett. c) del Codice, secondo cui la soglia di rilevanza comunitaria per l'affidamento di servizi da parte di amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali è pari ad Euro 209.000,00;
- ee)** l'art. 2, comma 1, del D.L. n. 76/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, ai sensi del quale "*Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, si applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione del contratto di cui al presente articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il **30 giugno 2023**. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento. Il mancato rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la mancata tempestiva stipulazione del*

*contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto”;*

- ff)** l'art. 2 comma 2 del suddetto D.L. 76/20, come modificato dal D.L. n 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, secondo cui “2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, [...] in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c) , del presente decreto”;
- gg)** l'art. 8 co. 1 del DL 76/20, come modificato dal D.L. n 77/2021 convertito con modificazioni dalla Legge 108/2021, ai sensi del quale “[...] in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2023: a) è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; b) le stazioni appaltanti possono prevedere, a pena di esclusione dalla procedura, l'obbligo per l'operatore economico di procedere alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi allegati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 esclusivamente laddove detto adempimento sia strettamente indispensabile in ragione della tipologia, del contenuto o della complessità dell'appalto da affidare; c) in relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini procedurali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61, comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non é necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque sussistenti”;
- hh)** l'art. 60 del D.Lgs. n. 50/16 che disciplina la “procedura aperta”;
- ii)** l'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a Euro 40.000 sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

- jj)** l'art. 133 co. 8 del D.Lgs. n. 50/16 in tema di inversione procedimentale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- kk)** il *“Disciplinare di gara per l'affidamento con procedura aperta di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a € 100.000 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”*, approvato dall'ANAC ai sensi dell'art. 213, comma 2 del Codice con delibera n. 723 del 31 luglio 2018, depositata l'1 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 186 dell'11 agosto 2018 (di seguito il **“Bando-tipo n. 3”**);
- ll)** l'art. 71 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *“al fine di agevolare l'attività delle stazioni appaltanti omogeneizzandone le condotte, successivamente alla adozione da parte dell'ANAC di bandi tipo, i bandi di gara sono redatti in conformità agli stessi ... Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo”*;
- mm)** l'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti utilizzino le tabelle dei corrispettivi, approvate con decreto del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, quale *“criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara di affidamento”* delle attività di progettazione;
- nn)** il D.M. 17 giugno 2016 n. 101941 contenente le tabelle dei corrispettivi per i servizi di architettura e di ingegneria ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016;
- oo)** l'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, che individua gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;
- pp)** l'art. 24, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale *“Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono definiti i requisiti che devono possedere i soggetti di cui all'articolo 46, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista”*;
- qq)** l'art. 216, comma 27-octies del D.Lgs. n. 50/2016 secondo cui *“Nelle more dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2, e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle*

procedure di infrazione (...);

- rr)** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016, n. 263, avente ad oggetto il “*Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”;
- ss)** l'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 che ha previsto l'obbligatorietà di inserimento della clausola di revisioni dei prezzi dall'entrata in vigore del decreto sino al 31 dicembre 2023;

### CONSIDERATO CHE

**tt)** il Responsabile Unico del Procedimento, valutata, sia l'importanza dell'Intervento di cui al Programma degli interventi per la ripresa economica di cui alla precedente lett. e) e ss., sia il peso percentuale della componente infrastrutturale (50% del valore presunto delle opere), sia la natura prettamente viabilistica degli interventi da progettare, anche con riferimento all'art. 51 del R.D. n. 2537/1925, sia la necessità di sviluppare tutti gli stadi della progettazione (PFTE, PD e PE) previsti normativamente, sia, infine, il fatto che la progettazione oggetto della presente procedura, ai sensi dell'art. 23, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà sviluppata anche attraverso l'utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici (c.d. “Building Information Modeling” o “BIM”), ha determinato che la prestazione debba essere eseguita almeno dalle seguenti figure professionali (i c.d. Professionisti Esecutori):

1. un Responsabile per la progettazione, quale ingegnere civile abilitato all'esercizio della professione di ingegnere e iscritto alla sezione A, settore a), dell'Albo degli Ingegneri, con esperienza di almeno 10 (dieci) anni nell'ambito delle infrastrutture stradali e/o ferroviarie;

il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di richiedere un'esperienza decennale del Responsabile della progettazione dato che la prestazione da espletare consiste in modo nettamente prevalente nella progettazione e che tale professionista non solo svolge il ruolo di referente generale del progetto, bensì è anche responsabile per la progettazione di infrastrutture per la mobilità e delle strutture, ambiti che rappresentano oltre il 90% del valore dell'Intervento e delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

2. un Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP), in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/2008 e della normativa applicabile, responsabile dell'espletamento delle attività di coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni;

3. un Geologo iscritto al relativo Albo professionale, responsabile delle attività, delle indagini e prove geologiche nonché della redazione della relazione geologica, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni;
4. un Archeologo, in possesso di Diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia, responsabile delle attività, delle indagini e prove archeologiche, della verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del Codice nonché della redazione della relazione archeologica, con esperienza di almeno 5 (cinque) anni;

il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di richiedere un'esperienza di cinque anni per le professionalità di cui ai precedenti punti 2., 3. e 4. considerata diversa rilevanza dell'attività svolta rispetto alla prestazione oggetto del Contratto;

**uu)** inoltre, ai fini dell'esecuzione dei Servizi mediante l'uso della tecnologia BIM, il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di richiedere che l'affidatario esegua la prestazione avvalendosi almeno delle seguenti professionalità, come meglio definite nell'art. 2.18.1 ss. dello Schema di Contratto (i c.d. Professionisti Esecutori BIM), ossia:

1. un BIM Manager, ossia un gestore dell'intero processo informativo digitalizzato e delle comunicazioni verso la Stazione Appaltante;
2. un BIM Coordinator, ossia un gestore dei flussi informativi di commessa;
3. un BIM Specialist, ossia un operatore avanzato per la gestione della modellazione informativa, per ciascuna disciplina progettuale;
4. un CDE Manager, ossia il gestore dei flussi informativi dell'ambiente di condivisione dati (ACDat).

fermo restando che ciascun concorrente potrà incrementare il gruppo di lavoro con ulteriori professionalità offerte;

**vv)** il Responsabile Unico del Procedimento ha individuato i requisiti di idoneità del concorrente e del gruppo di lavoro e requisiti di esecuzione, i requisiti di capacità economico-finanziaria ed i requisiti di capacità tecnica e professionale, come indicati rispettivamente agli artt. 7.1, 7.2 e 7.3 del Disciplinare di gara (Allegato b) al quale integralmente si rinvia, a garanzia della qualità della prestazione offerta e della serietà dell'offerente, in ragione della sua effettiva esperienza e della sua capacità di svolgere, in concreto, le prestazioni oggetto di affidamento, al fine di tutelare al meglio l'interesse pubblico alla regolare esecuzione delle prestazioni richieste;

**ww)** in particolare, con riferimento al requisito del fatturato globale minimo di cui all'art. 7.2 lett.

- g) del Disciplinare di gara (Allegato b), il Responsabile Unico del Procedimento ha determinato di richiedere un fatturato minimo non inferiore al doppio dell'importo a base di gara, a garanzia della serietà e solidità del concorrente, considerata l'importanza dell'affidamento in oggetto, relativo alla realizzazione di lavori;
- xx)** del pari, con riferimento all'elenco dei servizi di ingegneria e di architettura espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di cui all'art. 7.3 lett. h) del Disciplinare di gara (Allegato b), il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto per le medesime motivazioni sopra indicate di richiedere che l'operatore economico abbia eseguito servizi per un importo almeno pari a 2 (due) volte l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID;
- yy)** con riferimento ai servizi "di punta" di cui all'art. 7.3 lett. i) del Disciplinare di gara (Allegato b), il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di richiedere che l'operatore economico abbia eseguito due servizi per lavori analoghi, per ogni categoria e ID, di importo almeno pari a 0,80 volte il valore della medesima, a garanzia dell'effettiva esperienza e capacità dell'offerente di svolgere la prestazione oggetto dell'affidamento garantendo perfetta e regolare esecuzione del servizio;
- zz)** con riferimento ai servizi di redazione della progettazione di infrastrutture viarie e/o ferroviarie mediante l'utilizzo della tecnologia BIM, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di richiedere che l'operatore economico abbia eseguito, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un servizio di redazione della progettazione, a qualsiasi livello (PFTE, Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo), di una infrastruttura viaria e/o ferroviaria, mediante l'utilizzo della tecnologia BIM, il tutto in considerazione (i) della necessità di tutelare al meglio l'interesse pubblico e (ii) dell'importanza primaria – a livello trasportistico e di collegamento locale e regionale – rivestita dall'arteria stradale oggetto dell'intervento;
- aaa)** l'appalto in oggetto verrà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Le offerte saranno valutate secondo quanto puntualmente indicato dal Disciplinare di gara (Allegato b), al quale interamente si rinvia;

#### **CONSIDERATO INFINE CHE**

- bbb)** per l'affidamento dell'appalto in oggetto, avente importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, verrà espletata una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, esperita e condotta prevalentemente attraverso l'utilizzo della piattaforma telematica Sintel,

secondo le modalità tecniche contenute nel Manuale Sintel per la partecipazione alle procedure di gara;

**ccc)** il Disciplinare di gara (*cf.* Allegato b) è stato redatto secondo il Bando-tipo n. 3 di cui alla precedente lett. kk), al quale sono stati apportati i necessari adattamenti derivanti dallo svolgimento della procedura in oggetto secondo modalità telematiche oltre che dalle modifiche e integrazioni normative sopravvenute rispetto alla pubblicazione del suddetto Bando-tipo;

**ddd)** la conformità al Bando-tipo n. 3 deve essere intesa in senso sostanziale e non materiale, cosicché – secondo un approccio non formalistico – non costituisce deroga al Bando-tipo n. 3 la previsione di una *lex specialis* che sia la più chiara possibile in ordine agli adempimenti richiesti agli operatori economici, anche in relazione alla previsione di un modello dichiarativo integrativo del Documento di gara unico europeo (“**DGUE**”) che l’ANAC non ha predisposto;

**eee)** il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto di inserire nel Disciplinare di gara ulteriori clausole, non previste nel Bando-tipo n. 3, ritenute necessarie o comunque opportune in relazione al principio generale del *clare loqui* cui ogni Disciplinare di gara deve ispirarsi. Neppure in tal caso può parlarsi di deroga al citato Bando-tipo n. 3, ma di sua ultronea integrazione sempre *secundum legem*;

**fff)** ferme le modifiche di cui alle precedenti lettere ccc), ddd) e eee), il Responsabile Unico del Procedimento ritiene che il Bando-tipo n. 3 evidenzii profili di nullità e di illegittimità che si ripercuoterebbero sulla procedura in oggetto, determinando motivi di ricorso favorevole per gli operatori economici;

**ggg)** secondo quanto riportato nella “nota illustrativa” dell’ANAC relativa al Bando-tipo n. 1, approvato con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017, “*nei limitati casi in cui le stazioni appaltanti lo ritengano necessario, sono consentite eventuali deroghe alle disposizioni obbligatorie, purché non in contrasto con le norme di legge e purché adeguatamente sostenute da espressa motivazione nella delibera a contrarre (art. 71 ult. per. Codice)*”;

**hhh)** il Responsabile Unico del Procedimento, nell’ambito delle proprie attribuzioni, ha pertanto ritenuto di introdurre nel Disciplinare di gara relativo alla procedura in oggetto (Allegato 6) alcune deroghe al Bando-tipo n. 3 che di seguito si riportano corredate dalla relativa motivazione:

- 1)** è stata eliminata la clausola per cui non sarebbero ammissibili chiarimenti telefonici, in quanto trattasi di previsione non obbligatoria in relazione a quanto previsto dal Codice, e che potrebbe sottrarre all’operatore economico una modalità di comunicazione più immediata ed utile, senza che si leda la *par condicio* rispetto agli altri concorrenti (*cf.* punto 2.2);

- 2) il valore stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 comma 4 del Codice, è stato indicato al netto di oneri previdenziali ed assistenziali, dal momento che, a mente del citato art. 35 comma 4, occorre sempre riferirsi al "valore imponibile", anche ai fini della verifica del superamento della soglia di rilevanza comunitaria (*cf.* punto 4.2);
- 3) è stata eliminata la previsione per cui i consorzi stabili sarebbero tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, trattandosi di una mera facoltà e non di un obbligo per tali consorzi, che, in quanto dotati di una comune struttura di impresa, possono eseguire l'appalto anche in proprio e non necessariamente tramite le proprie consorziate (*cf.* punto 5);
- 4) è stata eliminata la clausola per cui non sarebbe sanabile – e costituirebbe quindi causa di esclusione dalla gara – la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento. Per giurisprudenza consolidata, infatti, non è configurabile un'ipotesi di nullità del contratto di avalimento qualora una parte dell'oggetto del contratto medesimo, anche se non puntualmente determinata, sia comunque determinabile dal tenore complessivo del documento (*cf.* Cons. Stato, Ad. Plen., 4 novembre 2016, n. 23; in tal senso, *cf.* punto 8);
- 5) è stato previsto che il Responsabile Unico del Procedimento "proponga l'esclusione" (anziché "escluda"), ai sensi degli artt. 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, delle offerte che risultino complessivamente inaffidabili, in quanto il Responsabile Unico del Procedimento, nell'ambito della struttura di **CAL**, non ha poteri di rappresentanza della Stazione Appaltante e, pertanto, non può procedere direttamente all'esclusione (*cf.* punto 23);
- 6) ai sensi dell'art. 9, comma 1 della deliberazione ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, non è richiesto il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lett. b) della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora ANAC) n. 111 del 20.12.2012 (*cf.* punti 15.2 e 15.3);
- 7) è stata eliminata la previsione per cui, in caso di raggruppamento temporaneo orizzontale, la mandataria dovrebbe possedere in misura maggioritaria il requisito dei due servizi "di punta", trattandosi di requisito non frazionabile (*cf.* punto 7.4);

#### VISTI

- iii)* la Delibera del Consiglio di Amministrazione di **CAL** dell'11 giugno 2019 ed i poteri conferiti all'Amministratore Delegato, il Dott. Gianantonio Arnoldi;
- jjj)* l'atto del 27 gennaio 2022 (Prot. AD-270122-00001), con cui l'ing. Carlo Mangiarotti è stato

nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento in oggetto;

**kkk)** la Richiesta di Attivazione dell'Ufficio Gare e Contratti;

**lll)** la documentazione di gara relativa alla procedura in oggetto, da intendersi quale parte integrante e sostanziale della presente determina a contrarre;

### DETERMINA

per le ragioni sopra addotte, che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di procedere all'esperimento della procedura aperta per l'affidamento dell'attività di servizio di redazione del PFTE (Servizio 1) e di redazione del Progetto Definitivo (Servizio 2) in caso di esercizio della relativa opzione, e del Progetto Esecutivo (Servizio 3) in caso di esercizio della relativa opzione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della Variante alla S.P. ex S.S. n. 236 "Goitese" in Comune di Goito, c.d. "Tangenziale di Goito", secondo quanto previsto all'art. 2 dello Schema di Contratto (Allegato 5);
- 2) di approvare la procedura di affidamento descritta e l'inquadramento normativo di riferimento, così come individuati dalla presente determina e come descritta nel Disciplinare di gara (Allegato b);
- 3) di stabilire l'importo di **Euro 3.140.000,00 (tremilionicentoquarantamila/00)** oltre I.V.A. nelle misure di legge ed oneri previdenziali ed assistenziali quale importo complessivo stimato per l'affidamento in oggetto, di cui:
  - i. **Euro 870.000,00** (ottocentotrentamila/00; base d'asta) oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA nelle misure di legge, per l'espletamento del **Servizio 1**, comprensivo dell'esecuzione di prove, indagini e sondaggi propedeutici alla progettazione;
  - ii. **Euro 1.440.000,00** (unmilionequattrocentoquarantaquattromila/00) oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA nelle misure di legge, per l'espletamento del **Servizio 2**, in caso di esercizio della relativa opzione, comprensivo dell'esecuzione di prove, indagini e sondaggi propedeutici alla progettazione;
  - iii. **Euro 830.000,00** (ottocentotrentamila/00) oltre oneri previdenziali ed assistenziali ed IVA nelle misure di legge, per l'espletamento del Servizio 3, in caso di esercizio della relativa opzione, comprensivo dell'esecuzione di prove, indagini e sondaggi propedeutici alla progettazione;
- 4) di stabilire la durata dei Servizi prevista alle precedenti lett. r), s) e t) ossia:
  - i. quanto al Servizio 1: la consegna di tutti gli elaborati del PFTE entro 165 giorni solari consecutivi decorrenti dalla richiesta di esecuzione anticipata del Servizio 1;
  - ii. quanto al Servizio 2: la consegna di tutti gli elaborati del Progetto Definitivo entro 210

- giorni solari consecutivi decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di esercizio della relativa opzione;
- iii. quanto al Servizio 3: la consegna di tutti gli elaborati del Progetto Esecutivo entro 110 giorni solari consecutivi decorrenti dalla data indicata nella comunicazione di esercizio della relativa opzione;
- fermo restando che il termine effettivo di espletamento dei Servizi sarà determinato sulla base del ribasso del tempo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara;
- 5) di approvare, per motivi di legittimità, le deroghe al Bando-tipo n. 3 di cui alla precedente premessa hhh), come sopra individuate;
  - 6) di dare atto che, per il resto, il Disciplinare di gara allegato *sub b)* è sostanzialmente conforme al Bando-tipo n. 3 dell'ANAC, al Codice nonché ai principi del diritto comunitario in materia;
  - 7) di definire e regolamentare la procedura di affidamento dell'appalto in oggetto, compresi i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché la modalità di realizzazione del medesimo, inclusi gli elementi essenziali del contratto, secondo quanto prescritto nella documentazione di gara;
  - 8) di approvare, con la presente determina, tutta la documentazione di gara elencata al punto precedente;
  - 9) di dare notizia dell'affidamento in oggetto mediante le pubblicazioni di legge.

Allegati:

- a) Bando di gara;
- b) Disciplinare di gara;
- c) I modelli *fac-simile*:
  - Allegato 1: "*Istanza di partecipazione*";
  - Allegato 2: "*Documento di gara unico europeo*" (o "*DGUE*");
  - Allegato 3: "*Dichiarazione integrativa*";
  - Allegato 4: "*Dichiarazione sostitutiva dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016*";
- d) Allegato 5: Schema di contratto;
- e) Allegato 6: Calcolo importi stimati;
- f) Allegato 7: Capitolato Informativo e relativo Allegato A: WBS Standard CAL
- g) Allegato 8: Documento preliminare alla progettazione;

h) Allegato 9: “*Sintel\_Manuale\_partecipazione alle procedure*”;

Milano, 25 febbraio 2022

Il Responsabile Unico del Procedimento e chi adotta il provvedimento dichiarano che non sussistono motivi di conflitto di interesse neppure potenziale ai sensi dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**L’Amministratore Delegato**

(Dott. Gianantonio Arnoldi)

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Responsabile Unico del Procedimento ha accertato la sussistenza delle condizioni di legge necessarie per l’affidamento oggetto della presente determina.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

(Ing. Carlo Mangiarotti)

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Il Direttore Amministrativo ha accertato la sussistenza della copertura finanziaria per l’affidamento oggetto della presente determina.

**CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.**

**Il Direttore dell’Area Amministrativa**

(Ing. Giacomo Melis)

*Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82*

Data di pubblicazione: 28 aprile 2022